

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 110/CGF – RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) **RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTADELLA DEL 31.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Salernitana/Cittadella, disputato in data 31.1.2009 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla Salernitana Calcio S.p.A. l'ammenda di €10.000,00 per aver i suoi sostenitori, al termine della predetta gara, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria, numerosi oggetti di varia natura (bottiglie, monete e accendini), senza, però, colpire nessuno.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Salernitana Calcio S.p.A, la quale chiede, in primo luogo, che venga riconosciuta l'esimente di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S., al fine di non rispondere per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Ciò in quanto unitamente alle due circostanze attenuanti previste dalle lett. b) ed e) dell'art. 13 comma 1 C.G.S. in caso di violazione degli artt. 11 e 12 C.G.S di cui il Giudice Sportivo ha dato atto nella decisione impugnata, si sarebbe verificata anche la circostanza prevista nella lettera a) del medesimo art. 13 comma 1, la quale richiede che la società adotti ed attui modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti come quello di specie, impiegando risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo.

La società lamenta, altresì, in subordine, l'eccessiva entità della sanzione, comminata dal Giudice Sportivo Nazionale, rispetto a precedenti provvedimenti con cui sono state punite fattispecie similari.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 12.2.2009, è presente il Segretario della Salernitana Calcio S.p.A., signor Sergio Leoni, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori della Salernitana non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, potenzialmente pericolosa per l'arbitro e per i calciatori della squadra avversaria. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. (e non già dell'art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori.

L'applicazione del predetto articolo fa sì che non possa operare, con riferimento alla fattispecie in questione, l'esimente invocata dalla Salernitana, relativamente alla quale mancherebbe, peraltro, la prova efficace dell'adozione di idonei modelli di organizzazione.

Ciò detto, atteso che la maggior parte degli oggetti lanciati sul terreno di giuoco da parte dei sostenitori della Salernitana deve, senza dubbio, considerarsi potenzialmente pericolosa ed in considerazione della possibilità che qualcuno possa essere stato colpito dai predetti oggetti, questa Corte ritiene, in definitiva, che la sanzione *de qua* sia congrua.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE COPPOLA CARMINE SEGUITO GARA SALERNITANA/CITTADELLA DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Salernitana/Cittadella, disputato in data 31.1.2009 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Carmine Coppola la squalifica per 3 giornate effettive di gara per doppia ammonizione per comportamento scorretto e per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, tentando di colpirlo con uno schiaffo al capo.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Salernitana Calcio S.p.A., la quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata, in considerazione del fatto che non si è verificato alcun evento lesivo e chiede, pertanto, la riduzione della sanzione stessa.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 12.2.2009, è presente il Segretario della Salernitana Calcio S.p.A., signor Sergio Leoni, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta, tenuto conto sia che la doppia ammonizione del calciatore Carmine Coppola comporta necessariamente la squalifica per 1 giornata di gara e sia che il comportamento tenuto dal medesimo calciatore integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. CITADIN MARTINS EDER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/FROSINONE DEL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009)

Con rituale reclamo il Calciatore Citadin Martins Eder, tesserato in favore del Frosinone Calcio S.r.l., ha proposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (pubblicata sul Com. Uff. n. 186 del 3.2.2009) che gli aveva comminato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al termine dell'incontro Bari/Frosinone del 31.1.2009, rivolto all'arbitro un epiteto ingiurioso.

Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito l'assenza di qualsivoglia intento lesivo, essendosi limitato ad esternare un sentimento di amarezza per una direzione arbitrale ritenuta negativa.

Ha, altresì, sottolineato la mancanza di precedenti sue condotte consimili, la sua inesperienza, la sua giovane età e, richiamando precedenti disciplinari in materia, ha concluso per la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata di gara anche con commutazione del secondo turno di squalifica con una sanzione pecuniaria.

Alla seduta del 12.2.2009 sono comparsi, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, il suo difensore, che ha illustrato i motivi scritti, mentre il reclamante, modificando in parte le sue difese,

ha dichiarato che quanto da lui detto era riferito a calciatori avversari che gli addebitavano suoi comportamenti scorretti tenuti nel corso della gara.

Ciò premesso, ritiene questa C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, che la condotta tenuta dal tesserato deve, inequivocabilmente ed in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, essere ritenuta di portata gravemente ingiuriosa eppertanto del tutto corretta deve ritenersi, ex art. 19, n. 4, C.G.S., la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Citadin Martins Eder e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete